

FAQ ATTIVITA' ESTIVE RIVOLTE AI MINORI

LE SEGUENTI FAQ sono soggette ad aggiornamenti anche in considerazione dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria e dei provvedimenti a livello nazionale e regionale

Aggiornamento al 24 giugno 2020

AVVIO ATTIVITA'

In seguito alle disposizioni ministeriali (Decreto del Presidente del Consiglio dell'11 giugno 2020), la procedura per l'avvio delle Attività estive COVID-19, a partire dal 15 giugno 2020, avverrà attraverso procedimento di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

A tal fine è stato aggiornato il procedimento nel portale SUAP regionale.

Per i soggetti gestori che hanno già presentato la domanda con il procedimento autorizzatorio precedente NON è necessario ripresentare la SCIA. Verrà considerato valido quanto precedentemente presentato, pertanto le attività potranno regolarmente iniziare.

I Comuni non dovranno rilasciare nulla osta o autorizzazione definitiva. Rimangono fermi i controlli successivi dei Comuni e delle Aziende Sanitarie per gli aspetti di competenza.

Nel sito internet della Regione FVG al link sotto riportato è presente un modello di file di tracciamento che permette al soggetto gestore di registrare quotidianamente le presenze; dette informazioni potranno essere messe a disposizione dell'autorità sanitaria competente per la valutazione sulle misure da adottare in caso sospetto o confermato COVID.

Si invita inoltre a utilizzare comunque un patto di corresponsabilità con le famiglie.

Si invita a consultare gli aggiornamenti alla seguente pagina dedicata del sito della regione FVG:

<http://www.regione.fvg.it/rafvf/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA30/>

PROCEDURA DI APPROVAZIONE PER I COMUNI CHE HANNO AFFIDATO IL SERVIZIO TRAMITE PROCEDURA DI GARA

Il Comune che ha già affidato il servizio tramite una procedura di appalto dovrà per prima cosa verificare che il progetto presentato in sede di gara sia conforme a tutto quanto previsto dall'allegato 8 del Dpcm 11 giugno 2020, dalle Linee guida approvate in conferenza delle Regioni e da successive disposizioni regionali.

1. In caso positivo deve trasmettere il progetto e tutti gli allegati alla Azienda sanitaria di competenza tramite PEC
2. In caso negativo (ovvero il progetto non risponda a quanto previsto dalle linee guida suindicate) dovrà
 - Chiedere al soggetto gestore di rivedere il progetto per renderlo conforme a quanto previsto dalle linee guida
 - Adeguare il relativo contratto
 - Trasmettere il Progetto modificato e tutta la documentazione allegata alla Azienda Sanitaria di riferimento tramite PEC.

In entrambi i casi il progetto dovrà essere rimodulato sulla base del modello di Progetto presente nel portale SUAP

I Centri estivi sono attivati annualmente per un periodo limitato nell'anno e trattandosi di attività di produzione di beni e servizi sono soggetti a SCIA.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del DPreg 190/2001, non sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività i centri diurni che prevedono un orario di apertura inferiore alle tre ore giornaliere e quelli che prevedono meno di quattro pernottamenti.

In considerazione dell'attuale situazione di emergenza epidemiologica, si raccomanda comunque per le attività di socialità e gioco per bambini e adolescenti di organizzare le attività secondo quanto previsto dall'Allegato 8 del Dpcm 11 giugno 2020 e di comunicare i progetti organizzativi con una descrizione generale dell'attività al Comune dove si svolge l'attività e all'Azienda Sanitaria di riferimento.

Per le attività sportive organizzate in modalità continuativa tutto l'anno, si invita a fare riferimento alle linee guida nazionali <http://www.sport.governo.it/it/emergenza-covid-19/lo-sport-riparte/linee-guida-per-lattivita-sportiva-di-base-e-lattivita-motoria-in-genere/>

Per i luoghi di ritrovo di associazioni, circoli ricreativi e centri di aggregazione, sono presenti le indicazioni nelle linee guida per la Riapertura delle attività economiche e produttive approvate in Conferenza delle Regioni da ultimo l' 11 giugno 2020 (pag 27 "Circoli culturali e ricreativi") <http://www.regioni.it/home/covid-19-linee-guida-per-la-riapertura-2589/>

PRESCRIZIONI IGIENICO SANITARIE

1. "Le Linee guida per attività educative, ludico e ricreative per minori indicano di mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani "in tutti gli ambienti". L'orientamento del Ministero della Salute e dell'ISS è quello di **prediligere il lavaggio delle mani con acqua e sapone** e solo in subordine usare il gel idroalcolico. Laddove non disponibile l'acqua è necessario mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica.
2. **MERENDA E PASTI PORTATI DA CASA:** Nel caso in cui la merenda o pasti vengano portati da casa si raccomanda che all'interno del patto di corresponsabilità previsto dalla Delibera n. 804 del 29 maggio 2020 - stipulato tra genitori e gestore - siano definite le specifiche responsabilità in materia di conservazione/somministrazione degli alimenti.
3. Le attività ludico educativo e aggregative che possano essere assimilabili, per analogia a contesti quali le "realità autogestite assimilabili ad attività di preparazione familiare" citate dalla delibera di Giunta regionale 13 maggio 2016 numero 815 (linee guida sull'igiene dei prodotti alimentari - allegato 1 http://mtom.regione.fvg.it/storage//2016_815/Allegato%201%20alla%20Delibera%20815-2016.pdf), non sono soggette agli obblighi di notifica di impresa alimentare previste dal regolamento (CE) 852 del 2004.
4. **Servizio mensa.** La locuzione "in assenza di mensa interna" va interpretata come "in assenza di locali di refezione". Pertanto, in caso di presenza di detti spazi, sono consentite tutte le tipologie di somministrazione di pasto veicolato in multiporzione oltre che le produzioni in loco.
5. Colori, matite gomma possono essere portati da casa nel proprio kit personale l'importante è che rimangono di uso esclusivo.
6. La **sanificazione** rappresenta un complesso di procedimenti e di operazioni che comprende attività di pulizia e/o attività di disinfezione che vanno intese come un insieme di attività interconnesse tra di loro quali la pulizia e la **disinfezione**.
7. **L'igienizzazione** è da intendersi equivalente di **detersione**. La detersione consiste nella rimozione e nell'allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti, con conseguente riduzione della carica microbica. Il risultato dell'azione di detersione dipende da alcuni fattori: azione meccanica (es. sfregamento), azione chimica (detergente), temperatura e durata dell'intervento. La detersione è un intervento obbligatorio prima di disinfezione e sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di microrganismi che vi si moltiplicano attivamente ed è in grado di ridurre l'attività dei disinfettanti.
8. **Nella tabella sono riportati i principi attivi per la disinfezione delle superfici suggeriti da Organismi nazionali e internazionali e derivanti dai Presidi Medico-Chirurgici attualmente autorizzati**

SUPERFICIE	DETERGENTE
Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno	Detergente neutro e disinfettante virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia specificato virucida
Superfici in legno	Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo (70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC)
Servizi	Pulizia con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 0.1% sodio ipoclorito
Tessili (es. cotone, lino)	Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C) e normale detersivo per bucato; <i>in alternativa</i> : lavaggio a bassa temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti per il bucato

DPI e FORMAZIONE

- Utilizzo mascherine:** Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e da tutti gli iscritti con più di 6 anni di età, nei locali chiusi. All'aperto le mascherine sono essenziali quando il distanziamento fisico è più difficile da rispettare; le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di bambini con meno di 3 anni di età, di persone con difficoltà respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con disabilità tale da rendergli impossibile la rimozione della mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona.
- Formazione "prevenzione COVID":** Il sito internet è stato aggiornato anche con "Materiali utili per la gestione dell'attività e la formazione". In particolare:
 - La documentazione informativa/formativa sulle modalità di igienizzazione, uso mascherine, attività educativa in ambiente covid è utile per la formazione degli operatori;
 - La documentazione e i filmati rivolti a bambini e genitori sono utili sia per gli aspetti informativi che educativi;
 - È disponibile la piattaforma <http://eduiss.it> per la formazione a distanza.

L'utilizzo del materiale pubblicato permette al gestore di adempiere agli obblighi informativi e formativi con gli operatori.

- AUTOCERTIFICAZIONE del BAMBINI e ADOLESCENTI:** Al fine di garantire e facilitare i protocolli di accoglienza è a disposizione sul sito internet regionale un modello di autodichiarazione per i genitori e gli operatori e con l'impegno alla segnalazione di eventuali cambiamenti dello stato di salute del minore e o di un componente del nucleo familiare.

Si segnala inoltre che nel patto di corresponsabilità è necessario indicare l'impegno all'automonitoraggio, così come previsto nel modello messo a disposizione.

RAPPORTI NUMERICI E PERSONALE EDUCATIVO E VOLONTARIO

- Nell'allegato 8 del Dpcm dell'11 giugno 2020 i rapporti numerici sono consigliati e fanno riferimento a dei rapporti standard, fermo restando l'organizzazione dell'attività in piccoli gruppi, il necessario tracciamento e la NON intersezione tra i gruppi. L'indicazione generale è che l'attività deve essere organizzata in gruppi ben individuati, più piccoli possibile e tendenzialmente legati ad un unico educatore/operatore. Il

personale di supporto e ausiliario, non incide nel rapporto numerico anche se volontari di più di 16 anni, fermo restando l'indicazione generale dei piccoli gruppi si raccomanda la continuità.

2. Nell'arco di una giornata possono agire a turno due educatori su un gruppo, fermo restando che i due educatori seguano sempre lo stesso gruppo.
3. È possibile accogliere 2 gruppi in una stanza se gli spazi sono adeguati ad accogliere due gruppi garantendo il distanziamento tra gli stessi, la non intersezione e il distanziamento tra i componenti del gruppo e l'adeguata areazione dei locali, tranne che per il PERNOTTAMENTO.
4. È possibile prevedere la presenza di esperti, personale a supporto per gestire dei laboratori specifici per l'intero centro estivo con l'attenzione di mantenere il distanziamento fisico nelle attività. Si ricorda che anche queste attività devono essere ben tracciate nel programma giornaliero.
5. Il minore con disabilità può aggiungersi ad un gruppo di riferimento (quindi gruppo di 5 minori con educatore cui si affianca minore in condizione di disabilità con il proprio educatore di riferimento dedicato).
6. Al fine di garantire la NON intersezione tra i gruppi e l'organizzazione delle attività in piccoli gruppi, non è possibile unire due gruppi da 7 bambini con 2 operatori.
7. La figura del coordinatore responsabile prevista dall'articolo 8 del DPREG 190/2001 può essere unica per più operatori.